



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Lavoro e Welfare"

AI DIRIGENTI

Settore Funzioni Territoriali Centri per l'impiego Area Centro

Settore Funzioni Territoriali Centri per l'impiego Area Nord


Settore Funzioni Territoriali Centri per l'impiego Area Sud

Responsabili Centri per l'impiego
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione della condizionalità percettori NASPI e DIS-COLL

VISTI

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11 gennaio 2018 n. 4 attuativo dell'articolo 2, d.lgs. 150/2015, recante le "Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive" ed in particolare l'art. 4 "Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti";
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 aprile 2018 n. 42 recante la definizione dell'offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del "comitato per ricorsi in tema di condizionalità" previsto all'art. 21, comma 12, del d.lgs. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019 n. 54 che approva i "criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015";
- la nota del direttore generale dell'ANPAL dell'11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell'art. 21, comma 10, del d.lgs. 150/2015;
- la circolare ANPAL n. 1 del 5 agosto 2022 avente ad oggetto "Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma";
- la circolare dell'INPS n. 224 del 15 dicembre 2016 avente per oggetto "Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpl, miniASpl, NASpl, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all'art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n. 185 del 2016";



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Lavoro e Welfare"

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 marzo 2016 n. 3374 ad oggetto "richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015" e in particolare il punto Q.7. "giustificato motivo"

Per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per le procedure di convocazione finalizzate alla gestione della condizionalità, i Centri per l'Impiego osservano le seguenti indicazioni:


- verificano la condizione di effettiva percezione tramite l'interrogazione della Banca Dati Percettori dell'INPS;
- verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Calabria;
- convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL secondo le seguenti modalità :
 - contattare telefonicamente o via email i beneficiari Naspi e Diss.coll;
 - in caso di assenza alla convocazione secondo le modalità sopra riportate, per l'applicazione della condizionalità, procedono a riconvocare il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità. Si specifica che si considera valida la convocazione effettuata a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, qualora l'utente sia in possesso di una casella di posta certificata. Le convocazioni effettuate con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell'utente della convocazione stessa, non possono essere poste a base di un provvedimento sanzionatorio.
- Utilizzo dei format di convocazione allegati alla presente nota

I Centri per l'Impiego inoltre verificano

- le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DISCOLL agli appuntamenti e alle attività previste ;
- valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DISS-COLL ,nei tempi di cui alla nota MLPS del 04/03/2016 prot. 39/0003374 , a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste .

Per gli eventi di condizionalità rilevati dagli enti accreditati ai servizi per il lavoro saranno indicate agli stessi, con successiva circolare dipartimentale, le modalità per assicurare la tracciabilità delle comunicazioni con l'utente preso in carico, quale presupposto giuridico per la gestione della condizionalità nonché la modalità di comunicazione al centro per l'impiego, in tempi certi e inderogabili, dell'evento suscettibile di dar luogo a sanzioni, quale fase endoprocedimentale necessaria all'adozione da parte del CPI dei seguiti di competenza previsti dalla disciplina.

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 comma 10 del d.lgs. 150/2015 "il Centro Per l'Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Lavoro e Welfare"

informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate".

I CPI partecipano alla formazione del provvedimento, come di seguito indicato:

- il funzionario Responsabile del Centro per l'Impiego predispone il provvedimento per la firma del Dirigente del Settore CPI competente, riepilogando gli eventi sanzionatori occorsi nel CPI di competenza nell'arco di un mese solare;
- il provvedimento deve essere predisposto e trasmesso preferibilmente **entro il dieci del mese successivo** a quello a cui si riferiscono gli eventi di condizionalità;
- il provvedimento deve contenere l'allegato che riporta i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL, eccetto i dati identificativi delle persone fisiche contenuti invece nella copia non destinata alla pubblicazione;
- il provvedimento deve contenere l'indicazione che avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al "Comitato per i ricorsi di condizionalità" presso ANPAL, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica del presente provvedimento da parte del percettore di strumenti di sostegno al reddito, secondo le modalità indicate al link <https://www.anpal.gov.it/web/new-anpal/come-fare-per>, oppure all'autorità giudiziaria competente;
- il provvedimento deve indicare che, come previsto dall'art. 21 comma 13 d.lgs. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore della Regione Calabria.
- la notifica del provvedimento ai percettori interessati e agli Enti coinvolti sarà a cura del CPI proponente. Nelle more dell'entrata in funzione di una procedura informatizzata, il provvedimento sarà trasmesso con le modalità indicate da ANPAL e, pertanto, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it e il medesimo provvedimento sarà inviato anche alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza.

Si trasmette, unitamente alla presente, un format *di...* da utilizzare con relativo allegato.
Cordiali Saluti

La Dirigente
Avv. Valeria A. Scopelliti

Il Direttore Generale
Dott. R. Cosentino